



sto degli alloggi e tenuto conto degli oneri fiscali, per l'acquisto di un appartamento che risponda alle esigenze dei suddetti dipendenti (mediamente 5 vani utili, considerato che, per la maggior parte, gli stessi sono coniugati con figli). Si troverebbero quindi nella impossibilità di usufruire del mutuo proprio gli impiegati dei gradi più elevati, con maggiore anzianità di servizio e più numerosa famiglia a carico.

Al fine della disamina della richiesta da un punto di vista giuridico, è da farsi riferimento, in primo luogo, all'art. 11 dell'accordo sindacale 27 novembre 1950, il quale dispone: "La differenza tra gli aumenti derivanti dalle tabelle come sopra graduate e gli anticipi corrisposti deve intendersi accantonata fino alla conclusione dell'accordo sul trattamento di previdenza, dopo il quale si procederà ai necessari congruagli".

Dal citato articolo risulta che l'anticipo del 50% attualmente corrisposto deve intendersi definitivo, mentre la differenza fino al raggiungimento dell'intero aumento è accantonata in attesa della definizione del